

REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso conformemente alle esigenze del mercato,

all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

— 2,07 ecu/t per il prezzo d'intervento e per il prezzo d'acquisto,

— 2,58 ecu/t per il prezzo indicativo.

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento ed al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio al 1° luglio 1994; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1994 rimangono validi fino al 31 agosto 1994.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1993 al 1° luglio 1994; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1994 rimane valido fino al 31 agosto 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2**Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 9.